



**CH-3003 Berna, UFSP**

Destinatari:  
Autorità cantonali competenti per l'esecuzione  
della legge sulle epidemie

N. del fascicolo:  
Ns. riferimento: OTS  
Liebefeld, 17 settembre 2021

## **Istruzioni dell'UFSP per i Cantoni (stato: 17 settembre 2021)**

### **Accesso ai certificati COVID per le persone provenienti dall'estero**

#### **I. Scopo delle istruzioni**

Le presenti istruzioni sono finalizzate all'attuazione dei provvedimenti anti-COVID-19 nell'ambito dell'emissione di certificati COVID-19 in Svizzera. Lo scopo è promuovere l'esecuzione uniforme per quanto riguarda l'accesso ai certificati COVID-19.

#### **II. Situazione iniziale**

Con l'estensione dell'obbligo del certificato, quest'ultimo acquisterà maggiore importanza per la partecipazione alla vita sociale. Per le persone vaccinate o guarite all'estero, a seconda dei Cantoni l'accesso al certificato COVID svizzero è vincolato a differenti condizioni. Con le presenti istruzioni e con la modifica dell'ordinanza del 4 giugno 2021<sup>1</sup> sui certificati COVID-19, prevista in parallelo, si intende avviare a questo problema.

Secondo l'articolo 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19, i Cantoni sono obbligati a prevedere almeno un emittente per l'elaborazione delle richieste di emissione posticipata di un certificato COVID-19. Con la modifica prevista, l'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 preciserà esplicitamente tale obbligo per l'avvenuta vaccinazione o la guarigione all'estero.

#### **III. Basi legali concernenti il coordinamento dell'esecuzione**

Conformemente all'articolo 19 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>2</sup>, il Consiglio federale disciplina l'esecuzione dei provvedimenti previsti da detta legge. Pertanto, la Confederazione è autorizzata a coordinare i provvedimenti esecutivi dei Cantoni e, qualora necessario, a prescrivere provvedimenti finalizzati a un'esecuzione uniforme. Di conseguenza, in qualità di autorità competente a livello federale, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può emanare a tale scopo le istruzioni corrispondenti.

<sup>1</sup> RS 818.102.2

<sup>2</sup> RS 818.102

#### IV. Istruzioni

Al fine di garantire l'esecuzione uniforme, l'UFSP emana le seguenti istruzioni:

1. Ogni Cantone deve stabilire almeno un ufficio di contatto al quale possano rivolgersi le persone vaccinate o guarite all'estero.
2. Ogni Cantone mette a disposizione informazioni sugli uffici di contatto di cui al numero 1 sul sito web del Cantone o su un sito web creato ad hoc.
3. Le informazioni di cui al numero 2 devono essere disponibili almeno in tutte le lingue cantonali nonché in inglese.
4. I Cantoni si adoperano affinché si possano presentare le domande e i documenti per l'emissione di certificati COVID-19 nel modo più semplice e intuitivo possibile (in particolare tramite modulo da inviare mediante upload).
5. Ogni due settimane i Cantoni notificano all'UFSP il numero di certificati emessi per le vaccinazioni e le guarigioni avvenute all'estero, suddivisi per:
  - Paese di provenienza del richiedente;
  - domande approvate e respinte;
  - tipo di certificato (vaccinazione anti-COVID-19 o guarigione dalla malattia);
  - per i certificati di vaccinazione: certificati emessi per vaccinazioni non omologate o autorizzate in Svizzera e nell'UE, ma autorizzate conformemente all'elenco per l'uso di emergenza dell'OMS e certificati per vaccinazioni omologate o autorizzate soltanto in Svizzera e nell'UE.

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 20 settembre 2021.

Vogliate prendere conoscenza di quanto sopra e metterlo in atto.

Distinti saluti

La Direttrice



Anne Lévy